



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 180 del 02/12/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO 24 novembre 2010, n. 251

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 22 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nei Comuni di Castrì di Lecce e Vernole (Le), località Campana e Filandra, ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Tarifa Energia S.r.l., con sede legale in Lecce (Le).

Il giorno 24 novembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Tarifa Energia s.r.l., con nota prot. n. 38/3730 del 30.03.2007 ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 30 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nei Comuni di Castrì di Lecce e Vernole località Campana e Filandra;

- con nota della Regione Puglia Assessorato Ecologia con nota prot. 11485 del 08/08/08 ha trasmesso la determina dirigenziale n. 461 del 23/07/2008 con la quale, escludendo il progetto dalle procedure di VIA, esprime parere favorevole per gli aerogeneratori sotto indicati:

Coordinate aerogeneratori autorizzati
(Gauss - Boaga fuso Est):

V6 2798035 4465290

V5 2798385 4465245

V4 2799039 4464922

V3 2798688 4465217

V2 2799121 4465379

C8 2799075 4464503

C6 2798493 4464715

C5 2798360 4464955

C4 2797326 4465360

C2 2797123 4464890

C1 2796593 4464852

Il parere è subordinato alla verifica delle previsioni di piano regolatore (PdF, PRG, PUG) secondo gli strumenti urbanistici vigente nel Comune interessato dall'intervento, in termini di rispetto dell'area buffer di 1 km dalle zone edificabili urbane e di rispetto dei limiti di emissione sonora in aree attualmente o potenzialmente occupabili- come da previsioni urbanistiche- per più di quattro ore al giorno: pertanto detto riscontro dovrà essere effettuato da parte della Amministrazione comunale in sede di conferenza di servizi per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva.

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. n. AOO/046/159 del 25/06/2009 - 6926 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assensi comunque denominati dalle leggi vigenti;

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. n. 11927 del 05/11/ 2009 convocava la riunione della conferenza di servizi per il giorno 2/12/ 2009;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche, con nota prot. n. 4845 del 25/11/2009 rilasciava Nulla Osta alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto alla condizione che la Società TERNA Spa si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9/04/1959, n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le comunicazioni- ispettorato territoriale Puglia e Basilicata con nota prot. 14657 del 01/12/2009 rilasciava, per quanto riguarda l'elettrodotto, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private.
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le comunicazioni- ispettorato territoriale Puglia e Basilicata con nota prot. 14656 del 01/12/2009 rilasciava nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto in oggetto.
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 19843 del 30/11/2009 comunicava che l'area interessata dall'intervento per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, nelle località di "Campana" e "Filandra" non sono sottoposte alle disposizioni di tutela ai sensi del D.L.vo 42/2004. Pertanto la soprintendenza non ha titolo formale a pronunziarsi.
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia nota prot. 10933 del 17/12/2009 comunicava che la questione in argomento non rientra tra i compiti istituzionali della stessa;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 102953 del 27/11/2009 esprimeva parere favorevole subordinato alle seguenti condizioni:
- Tutti i lavori previsti in progetto che comportino movimenti di terreno, compresi i tracciati dei cavidotti e ogni opera connessa con l'impianto eolico, dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, con controllo archeologico continuativo. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali approfondimenti d'indagine.
- Tutte le attività legate al controllo archeologico dovranno essere affidate ad archeologi, con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditte in possesso di qualificazione SOA OS 25.
- Si fa presente che l'onere finanziario per la sorveglianza archeologica e per le eventuali indagini archeologiche dovrà essere a totale carico del richiedente, in quanto non si dispone di risorse finanziarie per lavori non programmati.
- La Soprintendenza si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire in luce nel corso dei lavori.
- Dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione.
- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale di Lecce, con nota prot. n. 23863 del 02/12/2009, comunicava l'attività in argomento non risulta elencata tra quelle di cui al D.M. 16/02/82 ed al D.P.R. 26/05/59 n. 689 e, pertanto, non è soggetta alle norme di cui al D.P.R. 12/01/98 n. 37;
- Regione Puglia Assessorato Ecologia con nota prot 14398 del 15/10/2008 ribadendo il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto accoglieva la richiesta di non prevedere un percorso alternativo per le linee dei cavidotti che non presenta la criticità riscontrata invece per le linee tecniche di servizio.
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, struttura di Lecce, con nota prot. n. 6047 del 24/09/2010 rilasciava nulla osta;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica - ufficio attuazione PUTT - con nota 1052 del 25/01/2010 rilevava che per l'intervento di cui trattasi non ricorrono i presupposti per l'attivazione della procedura di Verifica di compatibilità paesaggistica ex art. 4.03 delle NTA del PUTT/P.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica - ufficio attuazione PUTT - con nota 13976 del 02/12/2009 esprimeva parere favorevole dal punto di vista paesaggistico, attesa la coerenza con l'ATE "C" interessato e con gli obiettivi generali di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica fissati dalle NTA del PUTT/P. Quanto innanzi costituisce riscontro all'autorizzazione paesaggistica n. 1612 del 07/04/2009 del Comune di Castrì di Lecce e l'autorizzazione paesaggistica prot. n. 12583 del 11/09/09 del Comune di Vernole, per le quali non si rilevano vizi di legittimità.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio di Coordinamento Strutture tecniche Provinciali BR/LE/TA, con nota prot. n. 55499 del 27/10/2009 rilasciava nulla osta ed eventuali opere strutturali dovranno essere eseguite nell'ambito delle procedure della normativa sismica e la relativa documentazione dovrà essere integrata da specifiche indagini di qualificazione geologica e geotecnica del sito. Inoltre dagli stessi risulta che l'intervento produttivo è previsto in zona agricola "E1". Qualora i comuni di CASTRI' e VERNOLE dovessero rilevare che l'intervento è in variante allo strumento urbanistico, prima dell'approvazione definitiva dovrà richiedere all'ufficio scrivente il parere di compatibilità morfologica ai sensi dell'art.89 del T.U. 380/01. Infine dall'esame degli atti non si evince come si farà fronte alle esigenze idriche del complesso produttivo. Pertanto si fa presente che qualora dovesse essere necessaria la realizzazione di pozzi per l'utilizzazione delle acque sotterranee la Ditta proponente dovrà fare richiesta preventiva a questo Ufficio per il rilascio della relativa autorizzazione alla trivellazione;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste, con nota prot. n. 3498 del 22/09/2009 comunicava che i terreni interessati dai lavori non sono gravati da vincolo idrogeologico, pertanto non occorre il nulla- osta. Qualora i lavori comportassero il taglio di piante di origine naturale e non, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché di filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco", o di piante monumentali o taglio di macchia mediterranea, occorrerebbe acquisire la preventiva autorizzazione, in base al Regolamento Regionale n.1 del 18/01/2001.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale -con nota prot. n. 32 del 13/01/2010 rilasciava parere favorevole a condizione che:

- tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze;

- nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo, fatto salvo situazioni particolari;

- terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;

- nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;

- se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere.

- Regione Puglia Area Politiche per l'ambiente, le reti, la qualità urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale espropri/ Contenzioso con nota prot. 66366 del 02/12/2009 esprimeva parere che il progetto di cui trattasi possa essere approvato a condizione che:

- Si acquisisca preliminarmente la certificazione dei comuni di Castrì di Lecce e Vernole attestanti le

relative conformità o compatibilità con i vigenti PUG comunali, ovvero che si approvino le eventuali preventive varianti urbanistiche per l'area di sito dell'impianto eolico;

- Si proceda preventivamente a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/01;

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 11927 del 05/11/2009 riteneva che i lavori relativi alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, nei Comuni di Castrì di Lecce e Vernole (LE) in località "Campana" e "Filandra", costituito da n. 11 aerogeneratori per una potenza complessiva di 22 Mw, un cavidotto interrato della lunghezza di circa 16 Km, che interesserà anche i comuni di Caprarica e Martignano, e una cabina MT/AT, nel Comune di Martignano (Le), siano compatibili con le previsioni del PAI vigente.

È tuttavia opportuno che:

- Le operazioni provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;

- Le operazioni di scavo e reinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

- Durante l'esercizio delle opere si eviti, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;

- Sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Lecce, con nota prot. n. 44546 del 15/12/2009 rilasciava parere favorevole alle seguenti condizioni:

• adeguato trattamento degli olii di lubrificazione e il relativo smaltimento presso il consorzio obbligatorio degli olii esausti (a norma del D.Lgs. n° 95 del 27/01/1992);

• dovrà essere dimostrata a norma dell'art. 5 della L. R. n°25 del 09/11/2008 la compatibilità dell'elettrodotto agli obiettivi di qualità stabiliti nell'art. 4 del DPCM 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione all'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti", con determinazione delle fasce di rispetto così come stabilito nel D.M. Ministero dell'Ambiente del 29/05/2008

- Provincia di Lecce - Settore Territorio e Ambiente - prot. n. 100992 del 23/12/2009:

• Servizio rifiuti scarichi emissioni e politiche energetiche esprimeva parere favorevole alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto stesso, precisando che prima della messa a regime dell'impianto sarà necessario confermare attraverso una campagna di misure strumentali, come disposte dal DPCM 8 luglio 2003 e smi, i valori di campo attesi in sede di progetto. Fa presente, inoltre che l'elettrodotto dovrà essere autorizzato ai sensi della L.R. n. 25 del 09/10/2008.

• Settore appalti e mobilità - Servizio Strade - esprimeva parere favorevole preventivo. Resta fermo l'obbligo per la Soc. Tarifa Energia Srl, di perfezionare l'iter per il rilascio della relativa Concessione facendone successiva richiesta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni.

- Provincia di Lecce - Settore Territorio e Ambiente - prot. n. 95063 del 01/12/2009

- Servizio Rifiuti, Scarichi, Emissioni e Politiche Energetiche comunicava che per quanto attiene alla gestione dei rifiuti, alla contaminazione del suolo e sottosuolo, esprimeva parere favorevole;

- Servizio pianificazione e gestione territoriale, tutela venatoria - ufficio coordinamento territoriale - dichiarava che il progetto risulta compatibile con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale a condizione che siano realizzate tutte le misure di compensazione paesaggistico-ambientali previste nella "Relazione tecnica specialistica compatibilità con PTCP". Si esprimeva parere favorevole con le previsioni del Piano faunistico - venatorio vigente in quanto l'intervento proposto non è compreso in area assoggettata ad alcun istituto di protezione.

- Settore territorio e ambiente, programmazione strategica - servizio risorse ambientali - comunicava che

il sito di localizzazione dell'impianto non ricade in:

3 aree protette nazionali ex L. 394/91;

3 aree protette nazionali ex L.R. 19/97;

3 pSIC (proposti Siti di Importanza Comunitaria) di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat";

3 ZPS (zone a Protezione Speciale) di cui alla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli"

3 Zone umide tutelate a livello internazionale di cui alla convenzione di Ramsar.

Inoltre, è rispettata l'area buffer di 200 metri.

- Comune di Caprarica di Lecce con nota prot. 6076 del 02/12/2009 esprimeva parere favorevole a condizione che la ditta effettivamente esecutrice dei lavori di realizzazione del cavidotto, richieda l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico provvedendo al deposito cauzionale che verrà stabilito al momento della richiesta necessario a garantire la perfetta esecuzione dei ripristini stradali che comunque dovranno essere estesi oltre un metro da ambo i lati il bordo dello scavo.

- Comune di Martignano prot. 4762 del 28/12/2009 rilasciava autorizzazione paesaggistica alle seguenti condizioni:

- Siano salvaguardate le eventuali alberature esistenti sul fondo interessato, ovvero se oggetto di necessario espianto siano reimpiantate nelle aree libere dell'area, nonché implementate con soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle volumetrie di progetto;

- Siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco e ove necessario ripristinati ai sensi dell'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P.

- Comune di Martignano prot. 4297 del 02/12/2009 esprimeva parere favorevole a condizione che la ditta effettivamente esecutrice dei lavori di realizzazione del cavidotto, richieda l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico e che per la costruzione della stazione di trasformazione MT/AT vengano rispettate le indicazioni dell'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente ed in particolare che "tutti gli edifici devono rispettare una distanza minima dei confini di mt. 10,00 e di mt. 15,00 dal ciglio delle strade vicinali".

- Comune di Calimera con nota del 5/11/2009 rilasciava nulla osta;

- Comune di Vernole con nota del 01/12/2009 attestava la compatibilità urbanistica del progetto eolico di Tarifa Energia srl con la strumentazione urbanistica vigente;

- Comune di Castrì di Lecce con nota del 01/12/2009 attestava la compatibilità urbanistica del progetto eolico di Tarifa Energia srl con la strumentazione urbanistica vigente;

- Comune di Lizzanello con nota prot. 11278 del 02/12/2009 esprimeva parere favorevole a condizione che la modifica della rotatoria posta all'intersezione della via circonvallazione con la S.p. 375 venga ripristinata una volta cessato il transito dei TIR per il trasporto degli aerogeneratori.

- Unione dei Comuni Terre di Acaya e di Roca con nota prot. 12583 del 11/09/09 autorizzava la ditta Tarifa Energia srl, ai sensi dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT;

- Città di Lecce Settore urbanistica Sportello unico per le attività produttive prot. n. 6993 del 18/01/2010 comunicava che nessun parere è dovuto in quanto dall'esame progettuale risulta che gli aerogeneratori sono posti ad una distanza largamente superiore dai confini comunali;

- Città di Melendugno con nota prot. 164 del 07/01/2010 rilasciava nulla osta all'esecuzione dell'intervento in parola;

- Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi, con nota prot. n. 4889 del 30/09/2009 comunicava che l'impianto non interferisce con alcuna opera di proprietà dell'Ente.

- Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale - Lecce prot. 6871 del 22/10/2009 comunicava che, secondo la normativa vigente, il Corpo Forestale dello Stato non esprime pareri, non rilascia nulla osta, né detta prescrizioni in ordine alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione e trasmissione di energia.

- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 4482 del 09/03/2010 inviava nulla osta;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota prot. 038537 del 14/09/2009 comunicava che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto

eolico e delle ulteriori opere.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. 59859 del 27/11/2009 rilasciava nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza precisando che, per ciò che concerne la segnaletica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dalla Stato Maggiore della Difesa ricordando che la documentazione tecnica dovrà essere altresì inviata al CIGA in conoscenza;

- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile con nota prot. n.83543 del 26/11/2009 rilasciava nulla osta considerato che:

l'ENAV ha comunicato, con foglio prot. AV/AOP/PSA/SC9149/0238730 del 23.11.09, scheda ostacolo n° 9149 che la realizzazione in questione non comporta implicazioni per quanto concerne gli aspetti di competenza;

l'A.M.I. GIGA ha comunicato con nota prot M_DACIGA720/5591/T. 11.11 del 22.09.09 che la costruzione delle infrastrutture prospettata nella documentazione pervenuta non crea alcuna interferenza con le procedure. strumentali di volo, attualmente in vigore sotto la specifica competenza dell'aeronautica militare. Ha evidenziato inoltre che:

- da parte della stessa A.M.I. sarà espresso parere negativo ad ogni qualsivoglia eventuale futura richiesta da parte della Ditta in parola di istituire una zona vietata al sorvolo degli aeromobili a proiezione dell'impianto in oggetto, in quanto tale divieto comporterebbe una forte penalizzazione dell'operatività civile e militare;

- l'A.M.I. non risponderà di eventuali danni all'impianto eolico in argomento riconducibili alle operazioni di volo da parte degli aeromobili civili e/o militari competenza dell'Aeronautica Militare e non prevede né la verifica inerente il rispetto delle aree demaniali dell'Amministrazione Difesa e dei piani aeroportuali, né lo studio di possibili interferenze elettromagnetiche.

- L'A.M.I. rappresenta a riguardo che gli erigendi parchi eolici non dovranno generare interferenze elettromagnetiche tali da compromettere le comunicazioni radio terra/bordo/terra, le presentazioni dei sistemi radar e le indicazioni elettromagnetiche fornite dalle radioassistenze ubicate nelle vicinanze del sito in parola.

In relazione a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, il parco eolico non interferisce con superfici aeronautiche di Interesse aeroportuale ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea ai sensi del Cap. 11 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e pertanto è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:

segnaletica diurna

le pale dovranno essere verniciate con n. 3 bande, rosse, bianche e rosse di m. 6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 16 m. delle pale stesse.

Quanto sopra è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 m. di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m.

Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m., la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa),

La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario dal bene.

segnalazione notturna

le luci dovranno essere posizionate all'estremità della pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa.

Codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo

scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione.

Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda, tra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile. Inoltre dovrà essere comunicata almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio e la data di fine lavori con un anticipo di almeno 30 giorni alla Direzione Aeroportuale di BARI BRINDISI, all'ENAV e all'AERONAUTICA MILITARE C.I.G.A. ai fini della pubblicazione in AIP e per la comunicazione della attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa allo scrivente Ufficio.

Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori dovranno pervenire i dati definitivi al progetto contenente:

- 1) coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS - 84 di ogni aerogeneratore:
- 2) altezza massima dell' aerogeneratore (torre + raggio pala),
- 3) quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota del terreno),
- 4) eventuale segnaletica ICAO (diurna e notturna) adottata. secondo quanto previsto da ENAC.

Infine, qualora la Società ritenga opportuno, al fine di limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte dei generatori contenendo al contempo l'impatto ambientale, potrà presentare uno studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi.

- Snam Rete Gas nota prot. C. Ba/Ghi/221/cg del 25/11/2009 comunicava che i lavori descritti non interferiscono in alcun modo con impianti di proprietà.

- Terna Spa con nota prot. TE/P20090015537 del 18/11/2009 comunicava che ha fornito quale soluzione di connessione alla rete il collegamento in antenna a 150 kV presso la Cabina Primaria di Martignano, di proprietà della società Enel Distribuzione SPA. Tale soluzione è stata accettata dalla società Tarifa Energia Srl. Si informava, inoltre, che il gestore di riferimento per la connessione alla rete dell'impianto è la società Enel Distribuzione Spa con la quale è necessario interfacciare per tutti gli aspetti tecnici e procedurali legati alla connessione medesima.

- Enel Spa con nota prot. 0418045 del 30/06/2009 comunicava parere di conformità della documentazione progettuale prodotta ai fini delle pratiche autorizzative.

- Acquedotto Pugliese Spa con nota prot. 151842 del 27/11/2009 concedeva il nulla - osta alle seguenti condizioni:

a. Realizzazione in corrispondenza di ogni acquedotto o collettore fognante di attraversamento in "sovrappasso", mediante scavo a cielo aperto con apposito tubo di protezione in acciaio del DN 160 nel quale alloggiare i cavi elettrici in media tensione ad una profondità tale che consenta una distanza di almeno 1,00 m dal piano di posa dell'elettrodotta alla generatrice superiore della condotta di acquedotto e fognatura;

b. Installazione di apposite ed adeguate segnalazioni in corrispondenza degli attraversamenti come sopra evidenziati, al fine di garantire un normale esercizio delle opere interessate.

Per una indicazione dettagliata dei punti di attraversamento delle opere sopra descritte la Società promotrice dovrà, prima dell'inizio dei lavori, richiedere un sopralluogo congiunto con i tecnici di Acquedotto Pugliese S.p.a.

Si informa infine che la Società promotrice dovrà presentare apposita istanza alla Direzione Approvvigionamenti e contratti di Acquedotto Pugliese S.p.a., per la stipula della convenzione che disciplinerà il suddetto intervento ed il relativo canone che il richiedente dovrà corrispondere.

- Telecom Italia Spa con nota prot. 6237 - P del 15/12/2009 informava che sul tracciato interessato dai lavori di scavo, potrebbero essere presenti cavi telefonici in esercizio. Al fine di evitare disservizi, si consiglia di effettuare dei saggi preliminari atti a determinare l'esatta ubicazione degli impianti, in quanto, in caso di danneggiamento saranno addebitati tutti i relativi costi.

- ASL Lecce- Dipartimento di Prevenzione -Servizio Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. 13158 del 02/12/2009 rilasciava parere favorevole a condizione che:

1) che siano adottate tutte le misure possibili per mitigare gli impatti negativi dell'impianto, con particolare riferimento all'impatto acustico, visivo ed ai possibili effetti elettromagnetici al fine di scongiurare riflessi dannosi sulla salute pubblica;

2) che siano rispettate le distanze delle turbine e dell'elettrodotto AT dal perimetro dell'area edificabile urbana previste dalla DGR 2Marzo 2004 n. 131, da valutare da parte dell'Ufficio comunale competente;

3) che siano correttamente gestiti e smaltiti tutti i rifiuti prodotti sia in fase di cantiere che di esercizio dell'impianto;

4) che siano opportunamente gestite le acque meteoriche.

Rilevato che:

- La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo ha disposto l'Avviso d'avvio delle "Procedura di Esproprio, provvedendo con note 10034, 10021, 10028, del 28/06/2010 la comunicazione ai rispettivi comuni interessati per la richiesta di affissione all'Albo Comunale per l'avvio della Procedura di Esproprio;

- il Comune di Martignano con nota prot. 2725 del 04/08/2010 restituiva l'avviso, munito di relata di pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento di espropriazioni alle ditte proprietarie dei terreni interessati dal progetto inviata, con nota prot. 10034 del 28/06/2010, da Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo.

- Il Comune di Vernole con nota prot. 13861 del 16/11/2010 restituiva l'avviso, munito di relata di pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento di espropriazioni alle ditte proprietarie dei terreni interessati dal progetto inviata, con nota prot. 10034 del 28/06/2010, da Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo.

- Il Comune di Castrì di Lecce con nota prot.5257 del 15/11/2010 restituiva l'avviso, munito di relata di pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento di espropriazioni alle ditte proprietarie dei terreni interessati dal progetto inviata, con nota prot. 10034 del 28/06/2010, da Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo.

- Per l'impianto eolico e le opere connesse e le infrastrutture non sono pervenute né ai Comuni interessati né all'Ufficio Energia "opposizioni all'avvio della procedura di esproprio" confermando la validità della procedura di esproprio avviata;

- in aggiunta a quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. 387/03, l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 s.m.i. dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata";; pertanto alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. AOO_159 - 06/09/2010 n. 12966 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 22 MW ubicati nei Comuni di Castrì di Lecce e Vernole (Le) località "Campana" e "Filandra" e delle relative opere connesse così distinte:

„ collegamento in antenna a 150 KV alla cabina primaria denominata "Martignano" di proprietà della Società Enel Distribuzione;

- in data 16 settembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Tarifa Energia S.r.l. ed i Comuni di Castrì di Lecce e Vernole l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 29 settembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 011918 e della Convenzione al repertorio n. 011919;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 251 del 24 novembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 22 MW, come innanzi descritto, ubicato nei Comuni di Castrì di Lecce e Vernole (Le) località "Campana" e "Filandra".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Tarifa Energia S.r.l. con sede legale in Lecce (Le) - in via Balsamo 4 Cod. Fisc. E P. IVA 04026120750 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 22 MW ubicati nei Comuni di Castrì di Lecce e Vernole località “Campana” e “Filandra”

e delle relative opere connesse così distinte:

„ collegamento in antenna a 150 KV alla cabina primaria denominata “Martignano” di proprietà della Società Enel Distribuzione;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Tarifa Energia S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, e dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo eolico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e ai Comune di Castri di Lecce e Vernole (Le).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 18 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
